

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 25 (1953)
Heft: 2

Artikel: Giurisprudenza : circolazione autoveicoli militari
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244298>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA : circolazione autoveicoli militari.

Uso di autoveicoli militari sulle strade pubbliche; incidente: responsabilità della Confederazione: applicabile è la Legge fed. sulla circolazione degli autoveicoli (non l'Org. mil.):

Org. mil. art. 27; Decr. fed. sull'amministrazione dell'esercito: art. 101; Legge fed. sulla circolazione degli autoveicoli art. 47.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sent. 4 luglio 1952 nella causa Tr. c. Confederazione.

fatto:

Il 15. 5. 50 Tr., che transitava in motocicletta su una strada aperta alla circolazione, si è scontrato con un autoveicolo militare. Riportò lesioni personali e danni materiali. Promosse quindi causa contro la Confederazione chiedendone la riparazione.

Il Tribunale federale ha dichiarato la domanda *irricevibile* considerando *in diritto*:

1. La competenza del Tribunale federale a decidere l'azione in esame dipende dal sapere se sia da applicare l'art. 27 della Legge fed. 12 aprile 1907 sull'Organizzazione militare ¹⁾ od invece le disposizioni della Legge fed. 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi ²⁾; se applicabile è l'art. 27 OM, competente a giudicare è il Tribunale federale (art. 110 Org. giudiz. fed. 1943 ³⁾) e art. 105 Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito ⁴⁾; mentre, se la Confederazione risponde delle conseguenze dell'incidente in applicazione della legge sulla circolaz., le disposizioni della stessa valgono pure per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

In proposito stabilisce l'art. 41 lett. b Org. giudiz. fed. che alla norma secondo cui il Tribunale federale giudica come istanza unica le azioni civili contro la Confederazione quando raggiungono un determinato valore, fanno eccezione talune azioni fra le quali quelle proposte in base alla legge sulla circolazione.

2. L'art. 47 legge circ. stabilisce, a sua volta, che le disposizioni della stessa concernenti la responsabilità civile sono applicabili anche per quanto riguarda i danni causati da autoveicoli della Confederazione. Nessuna eccezione per gli autoveicoli militari, come d'altronde risulta dall'art. 101 cpv. 2 della già cit. legge fed. 1949 sull'ammin. dell'esercito, la quale per i danni provocati da incidenti riserva la responsabilità della Confederazione derivante da leggi speciali ed espressamente menziona la legge circolaz. autoveicoli ⁴⁾. La responsabilità della Confederazione per incidenti dovuti all'uso di autoveicoli militari è quindi regolata, in principio, dalla legge sulla circolaz. quando, come stabilisce l'art. 1 di quest'ultima, l'autoveicolo viene usato *su strada pubblica*. Quest'ultima circostanza si verifica in concreto.

3. Se, d'altro lato, la medesima responsabilità è pure regolata dall'art. 27 Org. mil., occorre vedere quale delle due leggi debba prevalere.

La responsabilità della Confederazione dedotta unicamente dall'art. 27 Org. mil. è in molti casi dubbia, trattandosi d'una responsabilità che presuppone un

rischio particolare. Quando lo svolgimento del servizio militare non crea un tale rischio e non dà luogo a situazioni diverse da quelle ordinarie, non vi è motivo di ravvisare una speciale responsabilità nel solo fatto che si tratta di un veicolo adibito al servizio militare, perchè il più sovente la circolazione dello stesso non comporta senz'altro un rischio maggiore di quello d'ogni altro autoveicolo.

Questo non esclude che l'utilizzazione delle strade pubbliche durante esercizi militari crei dei rischi che entrerebbero, in principio, nell'ambito dell'art. 27 Org. mil.; ma anche in tale caso applicabile non è questa disposizione, poichè essa costituisce la norma generale che comprende tutte le forme dell'impiego militare di un autoveicolo, di guisa che su di essa prevale la legge sulla circolaz., la quale contiene disposizioni particolari sull'uso delle strade pubbliche da parte di autoveicoli della Confederazione, fra cui quelli militari. Quest'ultima, quale legge speciale, esclude quindi in tali casi, l'applicazione delle disposizioni dell'Org. mil.

Il Tribunale federale aveva già giudicato nel senso suesposto (Rac. sent. Trib. fed. 67. I. pag. 147) in applicazione del Decr. del Consiglio fed. 29 marzo 1940 concernente la liquidazione dei danni da incidenti verificatisi durante il servizio attivo, il quale riservava espressamente la responsabilità risultante dalla legge circ. autoveicoli. Attualmente applicabile è l'art. 101 legge fed. 30 marzo 1949 sull'ammin. es. che in riguardo alla responsabilità della Confederazione secondo gli art. 27 a 29 Org. mil. riserva — come già detto — la legge sulla circolaz. degli autoveicoli.

(traduz. della redaz.)

¹) *Organizzazione militare* 12 aprile 1907:

art. 27. Se, per effetto di un esercizio militare, un borghese rimane ucciso o riporta delle lesioni personali, la Confederazione risponde del danno, semprechè non riesca a provare che l'infortunio è da attribuire a forza maggiore o a colpa della persona uccisa o lesa.

²) *Legge fed. sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi* (15 marzo 1932):
art. 47. Le disposizioni sulla responsabilità civile contenute nella presente legge sono applicabili anche ai danni causati dagli autoveicoli della Confederazione.

³) *Legge fed. sull'organizzazione giudiziaria* (16 dicembre 1943):

art. 110. Il Tribunale federale giudica, come istanza unica, le pretese pecuniarie (..) derivanti dalla legislazione federale, avanzate dalla Confederazione o contro di essa. Possono essergli segnatamente sottoposte:

b) le contestazioni concernenti la responsabilità per infortuni avvenuti in seguito ad esercizi militari.

⁴) *Decreto Ass. fed. 30 marzo 1949 concernente l'amministrazione dell'esercito*:

art. 101. Le pretese di risarcimento di danni derivanti dalla morte o da lesioni personali, causate a civili, come pure le pretese per danni alla proprietà causati da infortuni giusta gli art. 27 a 29 Org. mil. sono regolate in conformità delle norme e della procedura stabilite negli art. 102 a 108.

E' riservata la responsabilità della Confederazione derivante da leggi speciali. (per esempio, la legge sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi; la legge sull'assicurazione dei militari contro le malattie e gli infortuni).

art. 105. Il Tribunale federale giudica come istanza unica le pretese di risarcimento di danni avanzate in caso di morte di civili o di lesioni personali cagionate a civili.

Tassa di esenzione dal servizio militare

Riduzione della tassa in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 lett. c Reg. di esec. legge tassa d'esenz. modificato con Decr. Cons. fed. 14 aprile 1950, combinato con l'art. 1 lett. b Decr. fed. 4 aprile 1946 sul computo del servizio prestato.

Tribunale federale (Camera di diritto amministrativo) sentenza 11 luglio 1952 su ricorso R. C.

Nel 1950 R. C. venne dichiarato inabile a prestare ulteriormente servizio militare ed assoggettato al pagamento della tassa di esenzione nella misura di un quarto in relazione al servizio attivo prestato.

Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa, sostenendo che doveva esserne esonerato in base all'art. 2 lett. b Legge fed. tassa d'esenz., la sua inabilità al servizio essendo dovuta a malattia contratta sotto le armi.

La Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale ha respinto la domanda di esonero dalla tassa, ma ne ha ridotto l'importo ad un sedicesimo dell'ammontare normale.

Motivi:

(...) La decisione querelata è da riformare d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa.

A norma dell'art. 23 cpv. 1 lett. c del Reg. di esec. della legge, modificato dal Decr. Cons. fed. 14 aprile 1950, dai 41 ai 48 anni (terza classe di età) la tassa è dovuta nella misura di un quarto e, a norma del cpv. 2, è riservato il diritto a riduzione conformemente all'art. 1 lett. b del Decr. fed. 4 aprile 1946 a sensi del quale chi è soggetto al pagamento della tassa deve la stessa soltanto nella misura di un quarto di quanto corrisponde alla sua classe di età, se abbia compiuto i servizi durante almeno sedici anni od abbia più di seicento giorni di servizio attivo.

In concreto si verificano entrambi questi due motivi di riduzione: il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza classe di età; egli ha, d'altra parte, prestato più di seicento giorni di servizio attivo. La tassa di esenzione per il 1950 deve quindi essere ridotta ad un sedicesimo del suo ammontare normale.